

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2025

Il Ministro: URSO

25A03799

DECRETO 25 giugno 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Le Pietre Cernaia società cooperativa a responsabilità limitata», in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 24 settembre 2014, n. 405/2014, con il quale la società cooperativa «Le Pietre Cernaia società cooperativa a responsabilità limitata», è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Gabriele Pepe ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 2021, n. 181/2021, con il quale l'avv. Vittorio Brindisi è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Gabriele Pepe, dimissionario;

Vista la nota pervenuta in data 21 aprile 2023, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Vittorio Brindisi dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in ar-

gomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione dell'avv. Vittorio Brindisi, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Le Pietre Cernaia società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli (NA) (codice fiscale 07029080632), l'avv. Maria Giovanna De Guglielmo, nata ad Avellino (AV) il 2 luglio 1985 (codice fiscale DGGMGV85L42A509R), ivi domiciliata in via Modestino Del Gaizo n. 51.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2025

Il Ministro: URSO

25A03800

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 giugno 2025.

Modifiche al decreto 27 maggio 2019, recante «Riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonché per le autorizzazioni all'organismo riconosciuto di cui all'articolo 3 del decreto 12 ottobre 2017».

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;



Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE;

Vista la Convenzione internazionale per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, fatta a Hong Kong il 15 maggio 2009;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, recante attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto del Ministro della sanità 20 agosto 1999, recante ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 22 ottobre 1999, n. 249;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 ottobre 2017, recante disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 ottobre 2017, n. 249;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2019, recante riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonché per le autorizzazioni all'organismo riconosciuto di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 giugno 2019, n. 133;

Considerato che la Convenzione internazionale per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, fatta a Hong Kong il 15 maggio 2009, entrerà in vigore il 26 giugno 2025;

Considerato che con la decisione 2014/241/UE del Consiglio del 14 aprile 2014, gli Stati membri sono stati autorizzati a ratificare o ad aderire, per le parti di esclusiva competenza dell'Unione, alla Convenzione internazionale di Hong Kong e che risulta sia stato avviato l'iter di approvazione dello schema di disegno di legge di formale ratifica della Convenzione che ne dà piena ed intera esecuzione ed attuazione;

Considerato che, nelle more della definizione della menzionata ratifica, risulta necessario integrare e armonizzare tecnicamente le previsioni del d.d. n. 450/2019 mediante alcuni formali richiami al regolamento (UE) n. 1257/2013 e alla Convenzione, parallelamente all'iter di ratifica della Convenzione, in corso di definizione;

Considerata la necessità di prevenire, ridurre o eliminare gli effetti negativi per la salute umana e per l'ambiente causati dal riciclaggio, dal funzionamento e dalla manutenzione delle navi battenti bandiera italiana;

Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione delle norme sopra richiamate, esplicitare le attività che devono essere poste in essere durante l'intero ciclo di vita della nave, fino all'avvio della stessa al riciclaggio;

Ritenuto, inoltre, necessario determinare le modalità di controllo, di visita e di rilascio dei pertinenti certificati alle navi battenti bandiera italiana atti a dimostrare che le stesse siano conformi, oltre che al regolamento (UE) n. 1257/2013, anche alla Convenzione internazionale di Hong Kong;

Sentiti, in proposito, sia la Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sia gli organismi riconosciuti-autorizzati, con cui si è convenuto sull'estensione dell'autorizzazione in essere;


Ritenuto, conseguentemente, necessario modificare il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2019, recante «Riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonché per le autorizzazioni all'organismo riconosciuto di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 giugno 2019, n. 133, per il seguito «decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2019;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2019

1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2019, dopo le parole «alle disposizioni contenute» sono aggiunte le seguenti: «nella Convenzione internazionale per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, fatta a Hong Kong il 15 maggio 2009,».



Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2019

1. All'art. 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole «di applicazione» sono inserite le seguenti: «della Convenzione internazionale per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, fatta a Hong Kong il 15 maggio 2009 e»;

2) dopo la lettera b), è inserita la seguente: «(b-bis) attestato di conformità per l'idoneità al riciclaggio: "attestato di conformità per l'idoneità al riciclaggio, di cui alla Regola 11, paragrafo 11, dell'allegato alla Convenzione";»;

3) dopo la lettera c), è inserita la seguente: «(c-bis) attestato di conformità all'inventario dei materiali pericolosi: "attestato di conformità all'inventario dei materiali pericolosi, di cui alla Regola 11, paragrafo 1, dell'allegato alla Convenzione";»;

4) alla lettera f), dopo le parole «nave nuova» sono inserite le seguenti: «ai sensi del Regolamento»;

5) dopo la lettera f), è inserita la seguente: «(f-bis) nave nuova ai sensi della Convenzione: è una nave:

I. per la quale il contratto di costruzione sia sottoscritto il 26 giugno 2025 o in data successiva; o

II. in assenza di un contratto di costruzione, la cui chiglia sia stata impostata o si trovi ad uno stadio equivalente di costruzione dopo sei mesi dal 26 giugno 2025 o in data successiva; o

III. la cui consegna avvenga dopo trenta mesi dal 26 giugno 2025 o in data successiva.»;

6) dopo la lettera h), è inserita la seguente: «(h-bis) Convenzione: la Convenzione di Hong Kong sul riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, 2009.»;

b) al comma 2, dopo le parole «si faccia riferimento», sono aggiunte le seguenti: «alla Convenzione.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del decreto dirigenziale n. 450/2019

1. All'art. 3, comma 1, del decreto dirigenziale n. 450/2019, dopo le parole «la bandiera italiana», sono aggiunte le seguenti: «e ricadenti nel campo di applicazione della Convenzione e del regolamento.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 del decreto dirigenziale n. 450/2019

1. All'art. 4, comma 1, del decreto dirigenziale n. 450/2019, dopo le parole «alle disposizioni», sono aggiunte le seguenti: «della Convenzione e»;

2. All'art. 4, comma 2, del decreto dirigenziale n. 450/2019, dopo le parole «le visite di cui», sono aggiunte le seguenti: «alla Regola 10 dell'allegato alla Convenzione e».

Art. 5.

Modifiche all'art. 5 del decreto dirigenziale n. 450/2019

1. All'art. 5, comma 2, del decreto dirigenziale n. 450/2019, dopo le parole «per le finalità di cui», sono aggiunte le seguenti: «alla Convenzione.»;

Art. 6.

Modifiche all'art. 6 del decreto dirigenziale n. 450/2019

1. All'art. 6, comma 1 del decreto dirigenziale n. 450/2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. dopo le parole «della nave alle prescrizioni» sono aggiunte le seguenti «della Convenzione e»;

b. dopo le parole «l'organismo riconosciuto-autorizzato rilascia» sono aggiunte le seguenti «, rispettivamente, l'attestato di conformità all'inventario dei materiali pericolosi e»;

2. All'art. 6, comma 2 del decreto dirigenziale n. 450/2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. dopo le parole «effettuata conformemente» sono aggiunte le seguenti «alla Regola 10, paragrafo 1.3 della Convenzione e»;

b. dopo le parole «organismo riconosciuto-autorizzato convalida» sono aggiunte le seguenti «l'attestato di conformità all'inventario dei materiali pericolosi e»;

3. All'art. 6, comma 3 del decreto dirigenziale n. 450/2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. dopo le parole «della stessa alle prescrizioni» sono aggiunte le seguenti «della Convenzione e»;

b. dopo le parole «l'organismo riconosciuto-autorizzato rilascia» sono aggiunte le seguenti «, rispettivamente, l'attestato di conformità per l'idoneità al riciclaggio e»;


4. All'art. 6, comma 4 del decreto dirigenziale n. 450/2019, dopo le parole «"Decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 del 19 dicembre 2016"» sono aggiunte le seguenti «e negli allegati 9 e 10 redatti sulla base delle Appendici 3 e 4 della Convenzione.».

Art. 7.

Modifica all'art. 7 del decreto dirigenziale n. 450/2019

1. L'art. 7 del decreto dirigenziale n. 450/2019, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Durata, validità e proroga dei certificati).
— 1. L'attestato di conformità all'inventario dei materiali pericolosi e il certificato di inventario rilasciati alla nave a seguito di visita iniziale hanno una validità massima di cinque anni dalla data di completamento della visita.



2. L'attestato di conformità all'inventario dei materiali pericolosi e il certificato di inventario rilasciati alla nave a seguito di visita di rinnovo hanno una validità massima di cinque anni dalla data di espletamento della visita secondo le modalità stabilite, rispettivamente, dalla Regola 11, paragrafi da 3 a 7, della convenzione e dall'art. 9, commi 3 e 4, del regolamento.

3. L'attestato di conformità all'inventario dei materiali pericolosi e il certificato di inventario possono essere prorogati dall'organismo riconosciuto-autorizzato nei casi previsti, rispettivamente, dalla Regola 11, paragrafi 8 e 9, della Convenzione, e dall'art. 9, commi 7 e 8, del regolamento, su autorizzazione dell'Amministrazione, a seguito di richiesta della società, o in assenza dell'armatore, corredata da parere dell'organismo stesso.

4. L'attestato di conformità per l'idoneità al riciclaggio e il certificato di idoneità al riciclaggio rilasciati alla nave a seguito di visita finale hanno una validità non superiore a tre mesi.

5. L'attestato di conformità per l'idoneità al riciclaggio e il certificato di idoneità al riciclaggio possono essere prorogati per un singolo viaggio dall'organismo riconosciuto-autorizzato se ricorrono le condizioni di cui, rispettivamente, alla Regola 14, paragrafo 5, della Convenzione, e all'art. 10 comma 5 del regolamento, su autorizzazione dell'amministrazione, a seguito di richiesta della società, o in assenza dell'armatore, corredata da parere dell'organismo stesso. L'organismo riconosciuto-autorizzato che procede alla proroga dei predetti certificati ne deve dare informazione all'Ufficio di iscrizione della nave.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 8 del decreto dirigenziale n. 450/2019

1. All'art. 8, comma 1, del decreto dirigenziale n. 450/2019, dopo le parole «fermo restando quanto previsto» sono aggiunte le seguenti: «dalla Regola 10, paragrafo 1.3 della Convenzione e».

Art. 9.

Modifiche all'art. 10 del decreto dirigenziale n. 450/2019

1. All'art. 10, comma 1, lettera e), del decreto dirigenziale n. 450/2019, dopo le parole «di materiali pericolosi conformemente» sono aggiunte le seguenti: «alla Regola 4 della Convenzione e».

Art. 10.

Modifiche all'art. 12 del decreto dirigenziale n. 450/2019

1. All'art. 12, comma 1, del decreto dirigenziale n. 450/2019, dopo le parole «,del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, della Convenzione».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, unitamente ai suoi allegati che ne costituiscono parte integrante, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 25 giugno 2025

Il Comandante generale: CARLONE



**ATTESTATO DI CONFORMITA' ALL'INVENTARIO DEI MATERIALI
PERICOLOSI**
STATEMENT OF COMPLIANCE ON INVENTORY OF HAZARDOUS MATERIALS

Il presente attestato è completato dalla parte I dell'inventario dei materiali pericolosi
This Statement shall be supplemented by Part I of the inventory of hazardous materials

**Rilasciato ai sensi delle disposizioni della Convenzione internazionale per un
riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, 2009 (d'ora in poi
denominata «la Convenzione») sotto l'autorità del Governo della Repubblica Italiana**

da _____

*Issued under the provisions of the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally
Sound Recycling of Ships, 2009 (hereinafter referred to as "the Convention") under the authority of the
Government of Republic of Italy*

by _____

Caratteristiche della Nave
Particulars of Ship

Nome della nave <i>Name of ship</i>	
Nominativo internazionale <i>Distinctive number or letters</i>	
Porto d'immatricolazione <i>Port of registry</i>	
T. Stazza lorda <i>Gross tonnage</i>	
Numero IMO <i>IMO number</i>	
Nome e indirizzo dell'armatore <i>Name and address of shipowner</i>	
Numero IMO di identificazione del proprietario registrato <i>IMO registered owner identification number</i>	
Numero IMO di identificazione dell'impresa <i>IMO company identification number</i>	
Data di Costruzione <i>Date of construction</i>	

Informazioni concernenti la parte I dell'Inventario dei Materiali Pericolosi
Particulars of Part I of the Inventory of Hazardous Materials

Numero di identificazione/di verifica della parte I dell'Inventario dei Materiali Pericolosi¹:
Part I of the Inventory of Hazardous Materials identification/verification number¹:

¹ Nota: a norma della Regola 5 dell'Annesso alla Convenzione, la parte I dell'inventario dei materiali pericolosi è parte essenziale del Certificato internazionale dell'Inventario dei materiali pericolosi e deve sempre accompagnare tale certificato. La parte I dell'inventario dei materiali pericolosi va compilata conformemente al formato standard che figura nelle linee guida sviluppate dall'organizzazione marittima internazionale.

Note: Part I of the Inventory of Hazardous Materials, as required by regulation 5 of the Annex to the Convention, is an essential part of the International Certificate on Inventory of Hazardous Materials and must always accompany the International Certificate on Inventory of Hazardous Materials. Part I of the Inventory of Hazardous Materials should be compiled on the basis of the standard format shown in the guidelines developed by the Organization.




SI ATTESTA:*THIS IS TO STATE:*

1. che la nave è stata sottoposta a controllo a norma della regola 10 dell'Annesso alla Convenzione; e
2. che il controllo mostra che la parte I dell'inventario dei materiali pericolosi è pienamente conforme ai requisiti applicabili della Convenzione.
 1. *that the ship has been surveyed in accordance with regulation 10 of the Annex to the Convention; and*
 2. *that the survey shows that Part I of the Inventory of Hazardous Materials fully complies with the applicable requirements of the Convention.*

Data di completamento della visita sulla quale si basa il presente certificato _____*Completion date of survey on which this certificate is based***Il presente attestato è valido fino al** _____*This statement is valid until***Rilasciato a** _____*Issued at***Il** _____*Date of issue*

Timbro
Seal

**L'Ufficiale autorizzato al rilascio
del certificato**
Authorized official issuing the certificate



**ATTESTAZIONE DI PROROGA DI UN CERTIFICATO VALIDO PER UN PERIODO INFERIORE
A CINQUE ANNI IN APPLICAZIONE DELLA REGOLA 11.6 (*)**

*Endorsement to extend the certificate if valid for less than five years where regulation 11.6 applies
(*)*

La nave è conforme alle pertinenti disposizioni della Convenzione e il certificato, in conformità della regola 11.6 dell'Annesso alla Convenzione, è considerato valido fino al

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation 11.6 of the Annex to the Convention, be accepted as valid until

Luogo <i>Place</i>	Timbro e firma <i>Signature and seal</i>
Data <i>Date</i>	

**AUTORIZZAZIONE IN SEGUITO ALL'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI RINNOVO E IN
APPLICAZIONE DELLA REGOLA 11.7 (*)**

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation 11.7 applies ()*

La nave è conforme alle pertinenti disposizioni della Convenzione e il certificato, in conformità della regola 11.7 dell'Annesso alla Convenzione, è considerato valido fino al

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation 11.7 of the Annex to the Convention, be accepted as valid until

Luogo <i>Place</i>	Timbro e firma <i>Signature and seal</i>
Data <i>Date</i>	

**ATTESTAZIONE DI PROROGA DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO FINO AL
RAGGIUNGIMENTO DEL PORTO O PER UN PERIODO DI MORATORIA IN APPLICAZIONE
DELLA REGOLA 11.8 O 11.9 (*)**

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation 11.8 or 11.9 applies ()*

Il presente certificato, in conformità della regola 11.8 o 11.9 dell'Annesso alla Convenzione, è considerato valido fino al

This certificate shall, in accordance with regulation 11.8 or 11.9 of the Annex to the Convention, be accepted as valid until

Luogo <i>Place</i>	Timbro e firma <i>Signature and seal</i>
Data <i>Date</i>	



ATTESTAZIONE DI CONTROLLO ADDIZIONALE (*)*Endorsement for additional survey (*)*

In occasione di un controllo addizionale effettuato a norma della regola 10 dell'Annesso alla Convenzione, la nave è risultata conforme alle pertinenti disposizioni della Convenzione.

At an additional survey in accordance with regulation 10 of the Annex to the Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention.

Luogo <i>Place</i>	Timbro e firma <i>Signature and seal</i>
Data <i>Date</i>	

(*) **La presente pagina dell'autorizzazione al controllo è riprodotta e allegata al certificato, come considerato necessario dall'amministrazione.**

This page of the endorsement at survey shall be reproduced and added to the certificate as considered necessary by the Administration.

(**) **Barrare la dicitura non pertinente.**

Delete as appropriate.



ATTESTATO DI CONFORMITA' PER L'IDONEITA' AL RICICLAGGIO
READY FOR RECYCLING STATEMENT OF COMPLIANCE

Il presente attestato è completato dall'inventario dei materiali pericolosi e dal piano di riciclaggio della nave
This Statement shall be supplemented by the Inventory of Hazardous Materials and the Ship Recycling Plan

**Rilasciato ai sensi delle disposizioni della Convenzione internazionale per un
riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, 2009 (d'ora in poi
denominata «la Convenzione») sotto l'autorità del Governo della Repubblica Italiana**

da _____

*Issued under the provisions of the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally
Sound Recycling of Ships, 2009 (hereinafter referred to as "the Convention") under the authority of the
Government of Republic of Italy*

by _____

Caratteristiche della Nave
Particulars of Ship

Nome della nave <i>Name of ship</i>	
Nominativo internazionale <i>Distinctive number or letters</i>	
Porto d'immatricolazione <i>Port of registry</i>	
T. Stazza lorda <i>Gross tonnage</i>	
Numero IMO <i>IMO number</i>	
Nome e indirizzo dell'armatore <i>Name and address of shipowner</i>	
Numero IMO di identificazione del proprietario registrato <i>IMO registered owner identification number</i>	
Numero IMO di identificazione dell'impresa <i>IMO company identification number</i>	
Data di Costruzione <i>Date of construction</i>	

Caratteristiche dell'impianto o degli impianti di riciclaggio delle navi
Particulars of the Ship Recycling Facility(ies)

Nome dell'impianto di riciclaggio delle navi <i>Name of Ship Recycling Facility</i>	
Numero di identificazione dell'impresa di riciclaggio ⁽¹⁾ <i>Distinctive Recycling Company identity number ⁽¹⁾</i>	
Indirizzo completo <i>Full address</i>	
Data di scadenza del DASR <i>Date of expiry of DASR</i>	

¹ Questo numero è basato sul Documento di Autorizzazione per effettuare il Riciclaggio delle navi (DASR). L'impianto deve essere incluso nella Lista Europea secondo i requisiti del Regolamento 1257/2013/UE.
This number is based on the Document of Authorization to conduct Ship Recycling (DASR). The facility has to be included in the European List as provided for by Regulation 1257/2013/EU.



Caratteristiche dell'inventario dei materiali pericolosi*Particulars of the Inventory of Hazardous Materials*

Numero di identificazione/di verifica dell'inventario dei materiali pericolosi²: _____
Inventory of Hazardous Materials identification/verification number²:

Informazioni sul piano di riciclaggio della nave*Particulars of the Ship Recycling Plan*

Numero di identificazione/di verifica del piano di riciclaggio della nave³: _____
Ship Recycling Plan identification/verification number³:


SI CERTIFICA CHE:*THIS IS TO CERTIFY:*

1. **la nave è stata sottoposta a controllo a norma della regola 10 dell'Annesso alla Convenzione;**
that the ship has been surveyed in accordance with regulation 10 of the Annex to the Convention;
2. **la nave possiede un inventario dei materiali pericolosi valido, a norma della regola 5 dell'Annesso alla Convenzione;**
that the ship has a valid Inventory of Hazardous Materials in accordance with regulation 5 of the Annex to the Convention;
3. **il piano di riciclaggio della nave, come richiesto dalla regola 9, riflette correttamente le informazioni contenute nell' inventario dei materiali pericolosi come richiesto dalla regola 5.4 e contiene informazioni concernenti l'istituzione, il mantenimento e il monitoraggio delle condizioni di sicurezza per l'ingresso e per il lavoro a caldo; e**
that the Ship Recycling Plan, as required by regulation 9, properly reflects the information contained in the Inventory of Hazardous Materials as required by regulation 5.4 and contains information concerning the establishment, maintenance and monitoring of Safe-for-entry and Safe-for-hot work conditions; and
4. **l'impianto o gli impianti di riciclaggio delle navi in cui questa nave deve essere riciclata possiede una valida autorizzazione in accordo con la Convenzione.**
that the Ship Recycling Facility(ies) where this ship is to be recycled holds a valid authorization in accordance with the Convention.

Il presente attestato è valido fino al _____
This statement is valid until

Rilasciato a _____
Issued at

Il _____
Date of issue




L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato
Authorized official issuing the certificate

² Nota: a norma della regola 5 dell'Annesso alla Convenzione, l'inventario dei materiali pericolosi è parte essenziale del Certificato internazionale di idoneità al riciclaggio e deve sempre essere allegato a tale certificato. L'inventario dei materiali pericolosi va compilato conformemente al formato standard che figura nelle linee guida sviluppate dall'organizzazione marittima internazionale.

Note: The Inventory of Hazardous Materials, as required by regulation 5 of the Annex to the Convention, is an essential part of the International Ready for Recycling Certificate and must always accompany the International Ready for Recycling Certificate. The Inventory of Hazardous Materials should be compiled on the basis of the standard format shown in the guidelines developed by the Organization.

³ Nota: a norma della regola 9 dell'Annesso alla Convenzione, il piano di riciclaggio della nave è parte essenziale del Certificato internazionale di idoneità al riciclaggio e deve sempre essere allegato a tale certificato.

Note: The Ship Recycling Plan, as required by regulation 9 of the Annex to the Convention, is an essential part of the International Ready for Recycling Certificate and must always accompany the International Ready for Recycling Certificate.



**ATTESTAZIONE DI PROROGA DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO PER UN PERIODO DI
MORATORIA FINO A QUANDO LA NAVE E' GIUNTA NEL PORTO DELL'IMPIANTO DI
RICICLAGGIO IN CONFORMITA' DELLA REGOLA 14.5 (*)**

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of the ship recycling facility for a period of grace where regulation 14.5 applies ()*

Il presente certificato, in conformità della regola 14.5 dell'Annesso alla Convenzione, è considerato valido per un unico tragitto

This certificate shall, in accordance with regulation 14.5 of the Annex to the Convention, be accepted as valid for a single point to point voyage

dal porto di: _____
from the port of:

al porto di: _____
to the port of:

<p>Luogo <i>Place</i></p> <p>Data <i>Date</i></p>	<p>Timbro e firma <i>Signature and seal</i></p>
--	--

(*) La presente pagina dell'attestazione è riprodotta e allegata al certificato, come considerato necessario dall'amministrazione.
This page of the endorsement shall be reproduced and added to the certificate as considered necessary by the Administration.

